



CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – VIA PAISIELLO, 24 – TEL. 06.852361 – TELEFAX 06.8417829
WWW.CONSRAG.IT

IL PRATICANTATO NEGLI STUDI PROFESSIONALI DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI

NATURA GIURIDICA ED ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Documento approvato dal Consiglio Nazionale Ragionieri nella seduta del 21 luglio 2004

1. Premessa.

L'accresciuta necessità di incentivare i giovani che con merito si avvicinano alle libere professioni, unitamente alle recenti normative tese ad introdurre nel mondo del lavoro strumenti e forme di collaborazione sempre più flessibili, ha sollecitato numerosi interventi finalizzati a definire i rapporti economici eventualmente nascenti con i soggetti impegnati in rapporti di praticantato per l'esercizio di attività professionali.

Nel presente documento si esaminano gli elementi giuridici caratterizzanti il praticantato svolto presso gli studi professionali dei Ragionieri Commercialisti, nonché gli aspetti fiscali, previdenziali ed assicurativi delle somme eventualmente corrisposte ai praticanti.

2. Qualificazione giuridica del rapporto.

Il praticantato svolto presso gli studi professionali, per la sua particolare natura e per le peculiari finalità, presenta connotazioni esclusive non riscontrabili in altri rapporti a contenuto formativo e/o lavorativo.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la causa di un tipico rapporto di praticantato professionale “è quella di assicurare da parte di un professionista al giovane praticante quelle nozioni indispensabili per l'attuazione, nella prospettiva e nell'ambito di una futura e determinata professione intellettuale, della formazione teorica ricevuta in ambito scolastico”¹.

¹ Cfr. Cass., sez. lavoro, 19 luglio 1997, n. 6645, in *Juris data*, Giuffrè editore.



CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – VIA PAISIELLO, 24 – TEL. 06.852361 – TELEFAX 06.8417829
WWW.CONSRAG.IT

Il praticantato, quindi, è un rapporto in cui il professionista fornisce al praticante la formazione teorico-pratica, al fine di consentirgli la necessaria preparazione per lo svolgimento di una professione intellettuale.

Proprio la formazione altamente specialistica impartita dal *dominus*, giustifica l'essenziale gratuità del praticantato e lo distingue dai rapporti a contenuto misto (formativo e di lavoro), sia per le finalità differenti, sia per i diversi contenuti.

In tali rapporti, infatti, all'addestramento teorico-pratico, si aggiunge una prestazione lavorativa retribuita, che, se pur qualitativamente e quantitativamente ridotta rispetto a quella espletata da un lavoratore qualificato, costituisce un elemento essenziale dello stesso rapporto finalizzato all'acquisizione di una determinata qualifica, utile per il successivo inserimento nel mondo del lavoro quale dipendente.

L'attività svolta dal praticante, invece, non può considerarsi elemento distinto e costitutivo del rapporto, ma parte dell'iter formativo diretto al futuro libero professionista.

Nel praticantato, quindi, non si riscontrano gli obblighi della prestazione lavorativa e della controprestazione economica, propri di altri rapporti di natura autonoma o subordinata. Il praticante, infatti, ha il solo onere di acquisire con diligenza, lealtà, dignità e riservatezza le conoscenze teorico-pratiche e la preparazione idonea all'esercizio dell'attività professionale; obbligo che il praticante ha con se stesso prima che nei confronti del *dominus*. Quest'ultimo non deve, quindi, garantire controprestazioni, ma ha solo l'onere di fornire al praticante tutte quelle nozioni formative necessarie per il raggiungimento dell'abilitazione professionale.

L'esistenza, sotto qualsiasi forma, di obblighi di prestazione lavorativa e di controprestazione economica, limiterebbero per quantità e qualità i contenuti della pratica professionale, fino a snaturarne il rapporto, che deve rimanere esclusivamente di carattere formativo.

Nel praticantato, inoltre, non sono presenti gli altri elementi essenziali e costitutivi dei rapporti di lavoro subordinato (inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa, sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare, rispetto di orari di lavoro predeterminati), autonomo (obbligo di prestare senza subordinazione un'opera o un servizio verso un corrispettivo) o di collaborazione a progetto (collaborazione



CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – VIA PAISIELLO, 24 – TEL. 06.852361 – TELEFAX 06.8417829
WWW.CONSRAG.IT

riconducibile ad uno specifico progetto, gestito autonomamente dal collaboratore, in funzione del risultato).

Giova, altresì, ricordare che, ai sensi dell'art. 14 del CCNL degli Studi Professionali, lo stesso non è applicabile ai laureati ed ai diplomati che svolgono pratica professionale in conformità ai rispettivi ordinamenti professionali.

3. Modalità di svolgimento della pratica di Ragioniere commercialista.

Le modalità di svolgimento della pratica professionale dei praticanti Ragionieri sono disciplinate dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale il 5/6/1992, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 183/92 e dalle relative note interpretative approvate dallo stesso Consiglio Nazionale nella seduta del 27/11/1992.

Ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento, *“la pratica professionale, che deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, a tempo pieno, importa lo svolgimento delle attività proprie della professione e, in ogni caso, la preparazione teorico-pratica delle materie oggetto dell'esame di abilitazione professionale”*.

Secondo tali dettami, quindi, la pratica professionale risulta incentrata sull'acquisizione delle conoscenze teorico-pratiche delle materie oggetto dell'esame di abilitazione, anche mediante lo svolgimento, assistito dal *dominus*, di tutte le attività proprie della professione.

Viene confermato, pertanto, quanto già evidenziato nel precedente paragrafo, circa i contenuti esclusivamente formativi di qualunque attività espletata durante la pratica professionale.

Il regolamento dispone, inoltre, che la pratica professionale deve essere svolta a tempo pieno.

Tale locuzione viene ampiamente delucidata e motivata nelle note allo stesso art. 4, secondo cui *“la pratica professionale non può essere ristretta entro limiti di tempo predeterminati”*, che limiterebbero il necessario apprendimento in vista dell'esame di abilitazione.

Per tale motivo, quindi, la pratica risulta incompatibile con qualsiasi altra occupazione, che ridurrebbe il tempo a disposizione per la necessaria formazione professionale.



CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – VIA PAISIELLO, 24 – TEL. 06.852361 – TELEFAX 06.8417829
WWW.CONSRAG.IT

4. Incentivi economici e rimborsi spese ai praticanti.

Per quanto detto sino ad ora, qualunque somma corrisposta al praticante quale controprestazione dell'attività espletata risulterebbe incompatibile con le connotazioni proprie della pratica professionale.

Questo, però, non esclude che al praticante possano riconoscersi eventuali erogazioni, finalizzate ad agevolare il completamento dell'iter formativo.

I sostegni economici in questione, infatti, sono consentiti, o addirittura sollecitati, dal Codice Deontologico dei Ragionieri, approvato dal Consiglio Nazionale il 1/10/1999, che alla lettera b) del punto 1, con riferimento *“ai valori sui quali si fonda la professione”*, prevede espressamente che il professionista, nei confronti del praticante, sia *“un formatore attento e responsabile e ne incoraggerà l'impegno formativo attraverso adeguati incentivi economici”*.

Tale previsione, inserita tra i valori fondanti la professione, rende possibile, dunque, l'erogazione di somme, purché esclusivamente finalizzate ad incentivare l'impegno formativo del praticante e non a compensare un eventuale apporto lavorativo.

Stante la finalità incentivante e non remunerativa delle provvidenze in questione, queste ultime dovrebbero essere assegnate secondo criteri tradizionalmente propri delle borse di studio, evitando, inoltre, erogazioni con cadenza fissa e ricorrente e, ove possibile, fissando condizioni, criteri e modalità di erogazione, affinché le stesse non siano riconducibili all'obbligazione dei datori di lavoro di retribuire i lavoratori².

Al praticante, inoltre, devono essere rimborsate tutte le spese sostenute per conto del professionista, nonché quelle sopportate per il trasporto, il vitto e l'alloggio in caso di trasferte e missioni fuori dal territorio comunale dove si trova lo studio presso cui si svolge il praticantato.

4.1. Segue: Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo delle somme corrisposte ai praticanti.

Per il trattamento fiscale di detti incentivi occorre fare riferimento al comma 1, lettera c) dell'art. 50 (ex art. 47) del T.U.I.R., che prevede l'assimilazione ai redditi di

² Al riguardo si veda anche la circolare INPS n. 470 del 9/9/1978, relativamente alle condizioni di esclusione dall'imponibile contributivo delle somme erogate dal datore di lavoro a titolo di borse di studio per i familiari dei dipendenti.



CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – VIA PAISIELLO, 24 – TEL. 06.852361 – TELEFAX 06.8417829
WWW.CONSRAG.IT

lavoro dipendente delle “*somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale*”. Secondo l’interpretazione data dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 326/E del 23/12/1997, la previsione normativa in questione è riferita alle somme corrisposte a soggetti, anche non studenti, per supportare lo studio, la ricerca o la specializzazione ed ai premi, assegni o sussidi relativi a corsi di specializzazione, di qualificazione, di addestramento professionale, nonché quelli finalizzati alla futura occupazione.

Gli incentivi economici erogati ai praticanti per la loro formazione, purché aventi i suddetti requisiti, possono, pertanto, essere ricompresi, ai fini fiscali, tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, con applicazione delle deduzioni e/o detrazioni eventualmente spettanti.

Relativamente alla disciplina dei rimborsi spese e delle indennità percepite per le trasferte fuori dal territorio comunale in cui si svolge la pratica, l’Agenzia dell’Entrate ha ritenuto applicabile ai soggetti percipienti borse di studio erogate da professionisti, il trattamento fiscale e i limiti di esenzione previsti per le analoghe somme corrisposte ai lavoratori dipendenti³.

Per quanto concerne la determinazione del reddito di lavoro autonomo del professionista, gli incentivi e i rimborsi spese erogati ai praticanti, a norma dell’art. 54 del T.U.I.R. (ex art. 50), sono deducibili, attesa l’inerenza degli stessi all’attività professionale.

Ai fini previdenziali le somme erogate per borse di studio non sono soggette ad alcun trattamento contributivo, non costituendo retribuzioni di lavoro dipendente ed essendo, i soggetti assegnatari delle borse di studio, espressamente esclusi dall’obbligo d’iscrizione alla gestione separata INPS, con riferimento alla connessa attività⁴.

Infine, relativamente all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’INAIL con nota del 9 luglio 2004, ha chiarito che i praticanti, per l’attività gratuita svolta presso gli studi professionali, devono intendersi esclusi da ogni obbligo assicurativo.

³ Cfr. Agenzia delle Entrate, ris. 21 marzo 2002, n. 95/E.

⁴ Cfr. art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.



CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – VIA PAISIELLO, 24 – TEL. 06.852361 – TELEFAX 06.8417829

WWW.CONSRAG.IT

Tale esclusione, deve ritenersi operante anche nel caso di corresponsione di somme a titolo di borsa di studio o di rimborso spese, purché le stesse non alterino il rapporto di mero praticantato professionale.